

Art. 56.

(Definizione e contenuti)

1. I Comuni adottano il piano comunale dei servizi (P.C.S.), che costituisce allegato del PRG, parte operativa, e' lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonche' per garantire la qualita' prestazionale e la efficienza del servizio in rapporto agli orari di funzionamento; e' altresì lo strumento per implementare le previsioni del PRG, parte operativa.
2. Per la redazione del P.C.S. sono considerate come attrezzature di servizio le seguenti:
 - a) le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti sul territorio e quelli di nuova previsione;
 - b) le opere necessarie a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse culturale ed ambientale per assicurarne la pubblica fruizione;
 - c) le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualita' della vita, quali: centri di aggregazione, impianti ricreativi, sportivi, per lo spettacolo, nonche' quelle necessarie allo svolgimento di attivita' di interesse culturale.
3. Il P.C.S. definisce gli obiettivi e le modalita' per perseguirli, in base alle esigenze espresse dal sistema globale della mobilita' in ambito urbano ed extraurbano e da quello delle comunicazioni e della telematica.
4. Il P.C.S. costituisce il riferimento per la pianificazione di settore relativa ai servizi e delle relative carte dei servizi, nonche' del programma triennale comunale dei lavori pubblici.
5. Il P.C.S. definisce le modalita' ed i tempi con cui i soggetti pubblici e privati attuano gli obiettivi previsti dal piano stesso anche a mezzo di apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, anche in applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.